

BULLETTINO STORICO PISTOIESE

ANNO CIII
TERZA SERIE - XXXVI



PISTOIA
SOCIETÀ PISTOIESE DI STORIA PATRIA
2001

SOCIETÀ PISTOIESE DI STORIA PATRIA

Presidente: Giuliano Pinto

Vice presidente: Alberto Cipriani

Segretario: Ferruccio Capecchi

Amministratore: Linetto Neri

Consiglieri:

Elena Biagini, Giampaolo Francesconi, Marcella Giacomelli Romagnoli,
Francesco Neri, Natale Rauty, Renato Risaliti, Elena Vannucchi,
Vanna Torelli Vignali

BULLETTINO STORICO PISTOIESE

ISSN: 0007-5809

Redazione e amministrazione:

Pistoia, via Abbi Paziienza, 1

Tel. e Fax: 0573 - 977317

Casella postale - 51100 Pistoia

Direttore responsabile: Alberto Cipriani

Direttore: Giampaolo Francesconi

Segretaria: Vanna Torelli Vignali

Comitato di redazione:

Elena Biagini, Federica Iacomelli, Giovanni Millemaci,
Renzo Nelli, Sara Puccini, Natale Rauty, Elena Vannucchi

Autorizzazione del Tribunale di Pistoia n. 41 del 7 aprile 1953
L'abbonamento annuo alla rivista è di L. 35.000.

© 2001 Società pistoiese di storia patria

NATALE RAUTY

Nuove considerazioni sulla data degli statuti pistoiesi del secolo XII

Nell'annata 1997 del periodico dell'Istituto germanico in Roma, «Quellen und Forschungen», è uscito un lungo articolo con una serie di acute analisi ed osservazioni in merito alle caratteristiche ed alla datazione degli statuti pistoiesi del XII secolo¹. Il lavoro di Peter Lütke Westhues dell'Università di Münster (Westfalia), s'inserisce in un ampio progetto di ricerca avviato nel 1988 sotto la guida del professor Hagen Keller, che si propone di studiare il processo di diffusione della cultura scritta nei secoli XI-XIII. Nell'ambito di questo progetto rientra anche lo studio della più antica documentazione statutaria italiana, i primi risultati del quale furono già pubblicati nel 1991². Il contributo del 1997 comprende il testo, in parte rielaborato, di una relazione tenuta durante un convegno di studi del maggio 1994 a Münster, nella quale erano stati esposti i risultati di una approfondita analisi testuale degli statuti secondo la vecchia edizione Berlan³, dopo la diretta consultazione del codice dell'Ar-

¹ P. LÜTKE WESTHUES, *Beobachtungen zum Charakter und zur Datierung der ältesten Statuten der Kommune Pistoia aus dem 12. Jahrhundert*, «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», LXXVII, 1997, pp. 51-83 (d'ora in poi sarà indicato in modo abbreviato come LÜTKE WESTHUES).

² *Statutencodices des 13. Jahrhunderts als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit. Die Handschriften von Como, Lodi, Novara, Pavia und Voghera*, a cura di H. Keller e J. W. Busch, München, 1991.

³ *Statuti di Pistoia del secolo XII*, a cura di F. Berlan, Bologna, 1882. Per il frammento più antico cfr. anche la più recente edizione in *Lo statuto dei consoli del Comune di Pistoia. Frammento del secolo XII* a cura di N. Rauty e G. Savino,

chivio capitolare di Pistoia C 90, effettuata pochi mesi prima dall'autore. Nel 1997, quando il testo del contributo era già pronto per la stampa, l'autore ebbe conoscenza della nuova edizione degli statuti, che era stata data alle stampe l'anno precedente⁴. Si è così verificata la circostanza di due studiosi che hanno pubblicato, quasi contemporaneamente e indipendentemente l'uno dall'altro, le conclusioni delle proprie ricerche sullo stesso tema: il codice capitolare C 90 ed il testo dei più antichi statuti pistoiesi. Sarà quindi utile, con il confronto tra i risultati dei due studi, riesaminare alcuni temi relativi a queste antiche testimonianze statutarie, ed in particolare il sempre discusso problema della datazione del frammento più antico.

Nella prima parte del contributo, Peter Lütke Westhues ricostruisce la fascicolazione originaria del codice C 90, con l'individuazione di un binione e di due quaternioni. Il binione (cc. 1, 2, 19, 20) comprende quella che il Berlan chiamò la *pars prior*, cioè i primi 24 capitoli di uno statuto del regime consolare; mentre i due quaternioni comprendono 198 capitoli, che il Berlan indicò complessivamente come *pars altera*. Ciascuno dei due quaternioni, una volta riportati all'originaria consistenza, presentano caratteristiche nettamente diverse: i capitoli del primo, redatti in forma oggettiva, risalgono a disposizioni emanate dal Consiglio (con la formula iniziale *Statuimus ut ...*); i capitoli del secondo, tutti con dichiarazioni soggettive, sono quasi sempre in prima persona (*Ego-Form*), relativi agli impegni formali ed ufficiali che i magistrati cittadini dovevano assumere. In termini specifici, il contenuto del primo quaternioni può essere definito come *Constitutum*, quello del secondo, invece, come *Sacramentum* o *Breve*. Fino a qui i risultati dell'analisi codicologica e testuale coincidono sostanzialmente con quanto era stato riferito nell'introduzione all'edizione 1996 degli statuti⁵.

Nel tentativo di ricostruire la data del *Constitutum*, Lütke Wes-

Pistoia, Comune di Pistoia e Società pistoiese di storia patria, 1977 («Fonti storiche pistoiesi», 4).

⁴ Queste notizie sono fornite dallo stesso autore nella nota 1 di p. 51. La nuova edizione è in *Statuti pistoiesi del secolo XII. Breve dei consoli [1140-1180] Statuto del podestà [1162-1180]*, edizione e traduzione a cura di N. Rauty, Pistoia, Comune di Pistoia e Società pistoiese di storia patria, 1996 («Fonti storiche pistoiesi», 14), che in seguito sarà indicata in modo abbreviato come *Statuti pistoiesi del secolo XII*.

⁵ Cfr. in *Statuti pistoiesi del secolo XII*, i paragrafi: *La fascicolazione del codice* (con la figura a p. 11) ed *I quaderni B e C e le additiones*, pp. 7-16.

thues, riprendendo alcune notazioni avanzate a suo tempo da Lodovico Zdekauer⁶, ricorda che della norma statutaria relativa alla vendita dei beni di un minore, soggetta all'autorizzazione del podestà, si trova conferma in una *cartula venditionis* del 1187⁷; mentre per la vendita di beni della Chiesa, che doveva avere l'assenso tanto dal capitolo dei canonici, quanto dal podestà, la verifica della procedura si trova in un documento del 1184⁸. Ricorda anche che in un capitolo aggiunto allo statuto si trova la data del 1183, ma inserita nel codice statutario nel 1184 o più tardi⁹. All'ultimo decennio del secolo XII è stato attribuito il capitolo aggiunto in un secondo tempo, relativo alla costruzione del castello di Lamporecchio, che, secondo le testimonianze rese nel 1221 nella vertenza tra vescovo e Comune per la giurisdizione su quelle terre, risaliva al tempo del podestà Sigiboldo, attestato nel 1190¹⁰. Sulla base di questi limitati riferimenti che il testo offre, l'autore conclude che il *Constitutum* «non fu redatto prima del 1184»¹¹, quindi dopo la pace di Costanza (25 giugno 1183). Altre considerazioni di carattere cronologico si riferiscono alla formula fi-

⁶ L. ZDEKAUER, *Sui frammenti più antichi del Constituto di Pistoia*, estratto da «Rivista italiana per le scienze giuridiche», XIII, 1892, fasc. 1.

⁷ LÜTKE WESTHUES, p. 61. I riferimenti sono in *Statuti del sec. XII*, ed. Berlan, capitolo 30; *Statuti pistoiesi del secolo XII*, ed. Rauty, *Statutum*, capitolo 64 (in seguito i capitoli delle due edizioni saranno indicati in modo abbreviato: per l'edizione Berlan, con il solo numero del capitolo, mentre per l'edizione Rauty con la sigla B per i capitoli del *Breve*, con la sigla S per i capitoli dello *Statutum*; quindi in questo caso: Berlan, 30; Rauty, S.64). Ricordava lo Zdekauer che la procedura è confermata in una *cartula venditionis* del 1187 luglio 8, oggi edita in *Regesta Chartarum Pistoriensium* [in seguito RCP], *Canonica di S. Zenone. Secolo XII*, a cura di N. Rauty, Pistoia, Società pistoiese di storia patria, 1995, regesto 571. Nell'escatocollo dell'atto è il *signum manus* del podestà Guittoncino, *qui in publico foro posuit auctoritatem suam et confirmavit*.

⁸ Per la disposizione statutaria cfr. Berlan, 17, 18, 19; Rauty, S.30. La procedura stabilita dallo statuto è documentata in una *cartula afficti* del 1183-1184, stipulata *cum assensu Nazarii Pistoriensis potestatis prestito comuni consiliorum civitatis Pistorie* (RCP, *Canonica di S. Zenone. Secolo XII*, regesto 560).

⁹ LÜTKE WESTHUES, p. 62, nota 41. La data, inserita nell'interlinea del capitolo S.87, è stata riferita, pur con qualche incertezza, per il mese, al 22 aprile 1183 (*Statuti pistoiesi del secolo XII*, p.18, nota 51).

¹⁰ Per il podestà Sigiboldo sono ricordate le date del 1190 e 1199 (LÜTKE WESTHUES, pp. 62-63, note 42-44); ma l'unica documentazione certa è quella del 1190 (cfr. RAUTY, *Statuti del secolo XII*, p. 109). Il capitolo per le mura del castello di Lamporecchio è in Berlan, 183 (non 180, come indicato nella nota 42) e Rauty, S.93.

¹¹ LÜTKE WESTHUES, p. 63.

nale del *Constitutum*, nella quale il magistrato giura di osservare non solo le norme riportate nel codice (*omnia predicta*), ma anche quelle *que continentur in brevi vel constituto facto a Sigiboldo et eius sociis*. L'autore ritiene che queste ultime possano essere norme aggiuntive entrate in vigore nel 1190, al tempo del già citato podestà Sigiboldo. Con questo riferimento, sembra quindi che la data del *Constitutum*, già attribuita a «non prima del 1184», si sposti ancora in avanti, fino all'ultimo decennio del secolo XII, quindi allo stesso periodo in cui fu aggiunto il capitolo relativo alle mura del castello di Lamporecchio, del quale si è qui fatto cenno. È tuttavia da notare che l'inciso *et eius socii*, sarebbe in questo caso incongruo, dato che solo il console aveva i suoi *socii*, non il podestà. È quindi possibile che il testo possa riferirsi ad un console Sigiboldo, forse lo stesso che più tardi, nel 1190, fu eletto podestà, o ad un suo omonimo, non essendo infrequente il caso di personaggi con lo stesso nome che nella seconda metà del secolo furono eletti all'una ed all'altra carica¹².

Su questa proposta datazione si possono fare alcune osservazioni. Va ricordato in primo luogo che il capitolo aggiunto, che stabilisce una nuova disciplina per l'istituto della prelazione, entrava in vigore *ab hoc tempore in antea, scilicet anno Domini MCLXXXIII* (ma l'anno potrebbe essere anche il 1182¹³); quindi se il *Constitutum* fosse stato redatto, come si sostiene, nel 1184 od in anni successivi, il capitolo della prelazione doveva essere incluso nel testo statutario principale e non nelle aggiunte successive. Inoltre, uno degli ultimi capitoli dello stesso testo principale è quello relativo al risarcimento delle armi e cavalli perduti dai fanti e cavalieri pistoiesi nella guerra contro Montecatini (conclusa con la pace del 20 aprile 1179); era stabilito che l'indennizzo fosse corrisposto entro il mese di maggio (*ad proximas kalendas iunii*). Si tratta di un provvedimento preso poco dopo la fine delle attività belliche ed inserito nel *Constitutum* probabilmente agli inizi del 1180, anno in cui sembra fosse eletto podestà il fiorentino Bernardo Adimari¹⁴. Il termine della fine di maggio non deve essere stato rispettato, così che (forse agli inizi del successivo anno 1181) la

¹² *Nazarius consul* (ante 1178), *Nazarius potestas* (1183 o 1184); *Parmisianus consul* (1178), *Parmisianus potestas* (1192 e 1193); *Guitioncinus consul* (ante 1178), *Guitioncinus potestas* (1187 e 1188). Per queste date, cfr. *Statuti pistoiesi del secolo XII*, pp. 107-110.

¹³ *Ibidem*, p. 18, nota 51.

¹⁴ Per Bernardo Adimari, cfr. *ibidem*, p. 91, nota 94.

disposizione fu mantenuta per garantire i combattenti che il podestà non aveva ancora risarcito; ma per evitare equivoci fu aggiunta la precisazione *nisi Bernardus persolvisset*. Non sembra possibile che un capitolo di questo tipo potesse essere ancora in vigore dopo il 1184, a più di sei anni di distanza dalla fine della guerra, o addirittura nel 1190. Infine i citati documenti del 1184 e 1187, nei quali si trova la verifica delle norme statutarie relative alle vendite di beni dei minori e della Chiesa, non possono indicare altro che un *terminus post quem non*, che sarebbe rispettato dalla data del 1180 (proposta dalla recente edizione Rauty), ma non da quella del 1190.

Per la datazione del *Breve*, che si conclude con la sottoscrizione di *Gerardus sacri palatii notarius et tabellio*, la data proposta è compresa tra il 1179 ed il 1184 (ma con una serie di capitoli che potrebbero essere retrodatati fino alla metà del secolo XII), essendo questo l'intervallo entro il quale il notaro Gerardo adotta la qualifica di *notarius et tabellio*, mentre a partire dal 1185 si firmerà senza eccezioni come *iudex et notarius domni Frederici imperatoris*¹⁵. Anche in questo caso sembrano tuttavia determinanti i capitoli relativi alla guerra contro Montecatini¹⁶ per attribuire alla redazione del *Breve* una data di poco posteriore al maggio 1179, quando fu sottoscritto il trattato di pace.

In sostanza per i due testi della *pars altera* (escluse le *additiones*) l'attribuzione cronologica proposta nella recente edizione Rauty (1180), non si discosta molto da quella Lütke Westhues (1184-1190); ma nonostante ciò la differenza sul piano storico non sarebbe di poco conto, perché l'una si pone prima e l'altra dopo la pace di Costanza (1183).

* * *

Differenze di maggior rilievo si riscontrano nelle conclusioni relative alla datazione della *pars prior*, contenente i primi 24 capitoli di uno statuto del regime consolare. E da ricordare che sull'interpretazione della data del frammento statutario si è aperta da secoli una lunga disputa che, avviata nel Settecento, non è ancora conclusa, come attesta questo nuovo contributo. L'analisi degli elementi utili per que-

¹⁵ LÜTKE WESTHUES, p. 63, note 45 e 46; una conclusione analoga era in *Statuti pistoiesi del secolo XII*, p. 18.

¹⁶ *Breve consulum*, B.61, B.63, B.80.

sto non facile problema, affrontata con profonda esperienza della legislazione statutaria italiana ed anche con notevole conoscenza delle fonti pistoiesi del secolo XII, ha portato Lütke Westhues alla conclusione che il frammento statutario fu redatto nel 1177, confermando così la tesi del Chiappelli e respingendo la data del 1117, proposta nell'edizione Rauty-Savino. Gli argomenti addotti sono di varia natura ed alcuni di un indiscusso peso; quello che però manca è la confutazione degli indizi portati a sostegno della tesi Rauty-Savino, che sono ricordati ed elencati con molta precisione¹⁷, ma poi del tutto ignorati nelle pagine successive. In realtà, in un dibattito di questo tipo, che ha tutte le caratteristiche del processo indiziario, sarebbe opportuno che ciascuno esaminasse non solo gli indizi a favore, ma anche quelli contrari alla propria tesi. Data l'importanza del tema, si cercherà di riesaminare tutte le argomentazioni a sostegno dell'una o dell'altra tesi, senza presumere di poter dire una parola definitiva, ma per continuare un dibattito che trascende l'interesse locale ed affronta il problema delle più antiche testimonianze statutarie dei Comuni italiani.

Riportiamo qui di seguito i principali punti a sostegno della tesi Lütke Westhues. In primo luogo i 24 capitoli del frammento, che si aprono con la formula *Statuimus ut*, come nel *Constitutum* della *pars altera*, hanno un deciso carattere statutario che non è coerente con la data del 1117, dato che tutte le testimonianze di testi di questo tipo sono assai posteriori¹⁸. Inoltre le ampie concordanze tra molti di questi 24 capitoli con il *Constitutum* del podestà fanno ritenere assai probabile un vicinanza temporale (*zeitliche Nähe*) tra i due testi; probabilmente il primo fu rielaborato nel 1184, quando, dopo la pace di Costanza, divenne normale affidare la guida politica del Comune ad un podestà. Il testo più antico fu allora utilizzato in buona parte senza cambiamenti, salvo la sostituzione della parola *consules*, con *potestas*.

Inoltre il termine *maiores* che si trova utilizzato varie volte nel frammento più antico (*consules maiores*) è interpretato come aggettivo comparativo per distinguere i consoli che erano al vertice del Comune da altri funzionari con titolo simile (*consules iustitiae*, *consules negotiatorum*, *consules militum*), mentre nel successivo *Breve* dei consoli lo stesso termine è sicuramente usato come aggettivo sostantivato (*nisi sit*

¹⁷ LÜTKE WESTHUES, pp. 71-72, nota 88.

¹⁸ *Ibidem*, p. 73, nota 93: sono riportate le testimonianze delle città di Piacenza (1135), Milano e Vercelli (seconda metà del secolo XII).

unus plus de popularibus quam de maioribus)¹⁹, dovendosi qui intendere i *maiores* come sinonimo di *nobiles* o *magnates*. Se così fosse, rimarrebbe tuttavia da spiegare perché la specificazione di *maiores* non ricorra mai negli ordinamenti della *pars altera*, in un periodo nel quale i *consules*, per così dire *minores*, sono citati con una certa frequenza (*consules iustitiae*, e simili). Proprio per questa circostanza, nell'introduzione all'edizione 1996 degli statuti è stato sostenuto che anche nel testo più antico il termine *maiores* avesse il valore di aggettivo sostantivato²⁰. In sostanza, se riportato ai primi tempi dell'età comunale, l'uso del termine *maiores* confermerebbe che il Comune «nacque dalla volontà dei maggiorenti di rappresentare l'intera collettività cittadina»²¹; si spiegherebbe inoltre perché, in un periodo più avanzato (seconda metà del secolo XII) quando anche i *populares* ebbero accesso al consolato, il termine *maiores* non sia stato più usato nei testi statutari.

Due osservazioni di notevole peso per il problema della datazione sono quelle relative alla presenza di un *consilium* al quale era già stata trasferita una parte delle competenze dell'originario *arengum*, ed al sistema a due stadi dell'elezione dei consoli. È evidente che si tratta di una fase di trasformazione ed evoluzione dell'originario assetto istituzionale del Comune, basato sull'*arengum* e sul collegio dei consoli, che riferita al 1117 appare estremamente precoce. Questo passaggio di competenze dall'*arengum* al *consilium* è documentato a Piacenza tra il 1135 ed il 1144; mentre il sistema di elezione indiretta dei consoli si trova a Genova nel 1157 ed a Pisa nel 1162. Anche in questo caso il giudizio di rifiuto della data del 1117 si basa sostanzialmente sul confronto con la scarsa documentazione di riferimento. È evidente che il sistema istituzionale basato sull'*arengum* doveva offrire non pochi inconvenienti, sia di procedura, sia di efficienza e rapidità, per ovviare ai quali fu creato il nuovo organismo intermedio del *consilium*. Anche se la testimonianza di Piacenza riporta questa fase agli anni successivi al 1135, non è detto che questa data costituisca un tassativo *terminus ante quem non* per tutti gli altri Comuni italiani, Pistoia compresa.

¹⁹ Breve consulum, capitolo B.71.3.

²⁰ È da osservare inoltre che la formula usata non è *consules maiores*, ma *maiores Pistorie consules*, che potrebbe essere intesa anche come «i magnati di Pistoia eletti alla carica di consoli».

²¹ G. TABACCO, *La storia politica e sociale*, in *Storia d'Italia*, II, I, Torino, Einaudi, 1974, pp. 145-146.

L'origine dell'autonomia comunale, l'elezione dei primi consoli, l'evoluzione delle forme istituzionali sono troppo diverse da città a città, e la documentazione superstite è troppo limitata per consentire di stabilire precisi termini cronologici alle fasi iniziali del regime comunale, che possono fornire seri indizi, ma non prove definitive.

Un'altra osservazione dell'autore è quella relativa al riferimento a sant'Iacopo nella formula dell'elezione dei consoli, i quali dovevano essere scelti *ad honorem Dei et sancti Iacobi et sancti Zenonis et populi Pistoriensis*. Tenendo conto che il culto del santo patrono fu introdotto a Pistoia nel 1144, si ritiene che lo statuto non possa essere anteriore a tale data. Viene inoltre contestata l'ipotesi, avanzata nell'edizione 1977 del frammento di statuto, che il culto dell'apostolo fosse presente a Pistoia anche in epoca anteriore, sostenendo che non sarebbe stato possibile inserire il nome di sant'Iacopo in uno statuto cittadino se l'apostolo non fosse stato ufficialmente riconosciuto come patrono della città. Si deve riconoscere che questa osservazione, già a suo tempo proposta dal Chiappelli, è giusta e che l'ipotesi avanzata nell'edizione 1977 non aveva gran fondamento; ma nel merito della formula, che include il nome di sant'Iacopo, si potrà tuttavia fare di seguito qualche altra considerazione. Dopo queste argomentazioni, l'autore conclude che, «sulla base delle nostre conoscenze sull'origine e sviluppo della legislazione comunale italiana»²², i 24 capitoli non possono essere attribuiti al 1117, ma devono essere riportati con ogni probabilità al 1177.

A questo punto conviene riconsiderare criticamente gli indizi a sostegno della data proposta dall'edizione Rauty-Savino. Così, a fronte delle circostanze ritenute in contrasto con la data del 1117, ve ne sono altre che sembrano incongrue con la data del 1177. In primo luogo non si giustifica la delimitazione del *districtus* a quattro miglia attorno alle mura della città, in un periodo in cui il Comune aveva ormai il controllo su un territorio esteso dalla Sambuca a nord, fino a Lamporecchio e San Martino in Campo a sud, come testimoniato da altri capitoli del contemporaneo *Breve* dei consoli²³. Questa delimitazione, coerente solo alla prima espansione *extra moenia* dell'autorità dei consoli, avrebbe una sua ragione di essere solo in un primitivo statuto. La stessa indicazione può essere stata mantenuta nel successivo statuto

²² *Nach allem, was man bisher zur Entwicklung der kommunalen Gesetzgebung weiss* (LÜTKE WESTHUES, p. 80).

²³ Capitolo B.60 ed altri.

del podestà, forse perché si riferiva ad una situazione riconosciuta o tollerata in epoca precedente dal sovrano, anche se era evidente che di fatto il *districtus* aveva ormai ben altri confini. Un altro elemento in contraddizione con la data degli anni Settanta-Ottanta del XII secolo è costituito dal fatto che manca qualsiasi riferimento al podestà, in un periodo nel quale Pistoia aveva già avuto l'esperienza dell'alternanza istituzionale, con la documentata presenza del podestà almeno nel 1158 e nel 1163. Ci si dovrebbe aspettare che, almeno in qualche capitolo, la nuova carica istituzionale fosse ricordata con la consueta formula *consules vel potestas*, frequente in molti capitoli della *pars altera* del codice.

Altri due indizi erano già esposti nella precedente edizione Rauty-Savino. In primo luogo il capitolo 17 della *pars prior* stabiliva che i consoli s'impegnassero con giuramento a custodire e sorvegliare la selva dell'Orsigna, ed a trasmettere questo impegno ai loro successori per almeno quindici anni. Se questo testo fosse del 1177, il periodo dei quindici anni non sarebbe stato concluso nel 1180 (o 1184, od anche 1190), quando fu redatto il corrispondente statuto del podestà, nel quale l'impegno per la *silva Ursinia* non fu ripetuto. In secondo luogo era stato osservato che dal confronto dei due testi statutari era evidente un consistente aumento sia delle pene pecuniarie, sia dei salari. Nel capitolo 9 dello statuto dei consoli le pene pecuniarie per chi provocava ferite erano fissate in 60, 40 e 20 soldi, a seconda del tipo di arma usata²⁴; nel corrispondente capitolo S.7 del successivo statuto del podestà, il cui testo ripete quasi testualmente il precedente, le stesse pene erano fissate rispettivamente in 100, 60 e 40 soldi, con un aumento medio del 66 per cento. Analoga differenza si ritrova per i salari dei braccianti e dei maestri (scalpellini e falegnami) che nello statuto consolare erano stabiliti rispettivamente nella misura massima di 4 e di 7 denari al giorno²⁵, mentre nel *Breve* dei consoli erano di 7 e 12 denari²⁶, con un aumento di oltre il 70 per cento. Come è noto, nel corso del XII secolo, per effetto anche dell'incremento di tutte le attività economiche e della conseguente maggior richiesta di mezzi di pagamento, la moneta corrente, cioè il denaro d'argento, subì una consistente svalutazione, ed il suo contenuto in argento puro, che

²⁴ Le pene erano così fissate: 60 soldi se era stata usata un'arma di ferro; 40 soldi se era stato usato un bastone, 20 soldi se la ferita era stata provocata con le mani.

²⁵ Cfr., nell'edizione Rauty-Savino, i capitoli 19-23.

²⁶ *Statuti pistoiesi del secolo XII*, capitolo B.98.

all'epoca di Enrico V era di grammi 0,242, si ridusse a grammi 0,158 durante il regno di Federico²⁷, quindi in misura inversamente proporzionale all'aumento riscontrato negli statuti pistoiesi per pene pecuniarie e salari²⁸. Sembra difficilmente spiegabile, se si attribuisce lo statuto dei consoli al 1177, come si sia potuta verificare una così elevata maggiorazione nel giro di tre anni o poco più.

* * *

Nella richiamata edizione Rauty-Savino era stato fatto un esame paleografico e codicologico del bifolio contenente i superstiti 24 capitoli. Innanzi tutto è da ricordare che la scrittura è stata riconosciuta, senza ombra di dubbio, per quella del notaro Guido, *iudex ordinarius atque notarius domni imperatoris Frederici*, attivo a Pistoia dal 1167 al 1180, il quale premise al testo statutario un protocollo, nel quale si notano tre errori od incongruenze:

In nomine sancte et individue Trinitatis, amen. Anno ab eius nativitate millesimo centesimo septimo, indictione XI, VI kalendas decembris. Ad honorem Dei et domni Henrici Romanorum imperatoris.

Il primo errore evidente è nella data, in quanto l'anno 1107 non coincide con l'indizione XI, così che furono in vari tempi attribuite date diverse. Il Muratori, lo Zaccaria ed il Fioravanti, ritenendo errato l'anno, lo riportarono al 1117, *millesimo centesimo septimo (decimo)*, coincidente con l'indizione undicesima e con il regno di Enrico V. Il Berlan, considerando errata l'indizione, confermò il 1107, senza altre particolari giustificazioni; mentre il Chiappelli, avendo letto come *Frederici* il nome dell'imperatore, propose la data del 1177, unico anno del lungo regno del Barbarossa che avesse la cifra finale 7 ed il numero indizionale 11. Altro elemento discordante si nota tra la formula del-

²⁷ *Ibidem*, p. 26, nota 92.

²⁸ In sostanza, quindi, l'aumento in termini monetari delle pene e dei salari compensava il minor contenuto d'argento del denaro. Per fare un esempio, dato e non concesso che lo statuto dei consoli risalga al regno di Enrico e quello del podestà (ed anche il *Breve* dei consoli) al regno di Federico, la pena per ferite provocate con un bastone, espressa in peso di argento sarebbe nel primo caso di grammi 116,16 ($40 \times 12 \times 0,242$) e nel secondo caso di grammi 113,76 ($60 \times 12 \times 0,158$), cioè con un valore intrinseco pressoché uguale. Analoghi risultati, se pur con qualche limitato spostamento, si ottengono per tutti gli altri casi.

l'*invocatio* e quella della *datatio*. La prima (*In nomine sancte et individue Trinitatis*) è poco frequente a Pistoia, ma risulta usata senza eccezioni nel protocollo delle *cartulae* dal notaro Guido, il quale per la data che segue l'*invocatio* usava sempre la formula *anno Domini*. L'*invocatio*, che si riscontra con maggiore frequenza è del tipo: *In nomine domini nostri Iesu Christi*, seguito dalla data espressa con la formula *anno ab eius nativitate*, dove il pronome personale *eius* si riferisce a *Iesus Christus* che precede. Nel testo in esame, invece, si nota l'incongruenza tra l'*invocatio*, che è usuale per il notaro Guido, e la *datatio*, che gli è estranea, con il risultato che manca il soggetto al quale riferire il pronome *eius*.

La terza anomalia sta nel fatto che il nome dell'imperatore *Henrici* è stato chiaramente rimaneggiato; secondo l'analisi paleografica già esposta nell'edizione Rauty-Savino, il notaro Guido aveva scritto in un primo tempo il nome *Frederici*; ma poi lui stesso o qualche altro corresse l'iniziale *fr* in *h* e la successiva *d* (con il taglio tachigrafico dell'asta) in *n*, ottenendo come risultato il nome *Henrici*²⁹:

fr e d(e) r i c i
h e n r i c i

Questo passaggio risulta all'esame del codice, anche a prima vista; prova ne sia che tutti gli editori del Sette e dell'Ottocento avevano letto, senza dubbi, il nome *Henrici*. Solo il Chiappelli, più accurato indagatore, si accorse del rimaneggiamento del nome, che riportò all'originario: *Frederici*.

Non si vede come sia possibile affrontare il tentativo di ricostruzione della data di questo testo statutario senza una approfondita

²⁹ La lettera iniziale ha un'asta perfettamente verticale, conclusa in alto a destra da un occhiello semichiuso: la forma è quella usata da Guido per la lettera *f* e mai per la lettera *h*, la cui asta prosegue invece verso l'alto assottigliandosi. L'asta non scende sotto il rigo, che in questa prima parte della carta è segnata con rigatura a secco. La seconda lettera, legata alla prima da un piccolo tratto orizzontale, ha la forma usuale della *r*, con l'asta che scende di poco al di sotto del rigo. Il tratto orizzontale della *r*, che si legava alla successiva *e*, risulta parzialmente eraso, così che la legatura *fr*, distaccata dalla successiva *e*, viene ad assomigliare ad una *h*, anche se diversa da quella tipica di Guido. Segue la lettera *d*, della quale sono state erase tanto l'asta superiore volta a sinistra e tagliata dal segno tachigrafico, quanto la parte inferiore dell'occhiello, così che quello che resta può essere inteso, con un po' di buona volontà, per una *n*. La modifica del nome è stata eseguita soltanto con rasure e senza aggiunte di nuovi tratti di penna.

analisi critica di questo protocollo, nel quale compaiono sia la discussa data, sia il nome alterato dell'imperatore. Anche l'ipotesi di integrare la lacunosa indicazione dell'anno (*millesimo centesimo septimo*) con l'ordinale *decimo* o *septuagesimo* (od altro ancora), dovrebbe essere correlata ad una spiegazione attendibile per le altre due anomalie: quella dell'*invocatio* e del nome dell'imperatore. Per tentare una interpretazione filologica del protocollo, bisognerà innanzitutto domandarsi se il testo trascritto da Guido possa essere una sorta di originale, scritto cioè nel momento stesso in cui lo statuto veniva emanato, oppure una copia, tratta dallo stesso notaro da un altro testimone, forse quello ufficiale in uso del Comune.

A favore della seconda ipotesi sembrano concorrere due precise circostanze. In primo luogo il fatto che il codice fosse depositato nell'archivio della canonica di San Zenone esclude che fosse quello utilizzato come testo ufficiale da parte del Comune³⁰; potrebbe quindi trattarsi di una delle copie redatte a cura dello stesso Comune che, per garanzia o per documentazione, venivano talvolta depositate presso enti ecclesiastici³¹. La copia potrebbe essere stata trascritta proprio attorno al 1180, in occasione della trasformazione dell'antico *statutum consulum* in *statutum potestatis*, perché del primo ne rimanesse testimonianza. Il fatto che le quattro superstiti carte della *pars prior* siano prive di aggiunte, correzioni ed interlineature, frequenti invece in tutte le carte della *pars altera* ed in tutti i testi statutari attivi, potrebbe confermare che questo testo non aveva più alcuna validità giuridica, ma era solo la testimonianza di un ordinamento antico, utilizzato per la redazione del nuovo *statutum potestatis*.

Un secondo indizio utile per considerare come copia il testo a noi pervenuto è fornito dalla formula dell'*invocatio*, di uso costante da parte del notaro Guido, che è in contrasto con la *datatio*. Se si fosse trattato di un testo redatto sotto la propria responsabilità ed autorità, Guido, dopo l'invocazione alla Trinità, avrebbe proseguito con l'espressione a lui familiare: *anno Domini*. Se invece si fosse di fronte ad una copia, si potrebbe presumere che nell'originale, dopo la consueta invocazione a Gesù Cristo, seguisse l'indicazione dell'anno *ab eius*

³⁰ *Statuti pistoiesi del secolo XII*, pp. 28-29. Un uso ufficiale di questa copia statutaria sarebbe in contrasto anche con la cattiva qualità e la scarsa eleganza della pergamena utilizzata.

³¹ *Ibidem*. Nella parte finale del *Breve dei consoli* (capitolo B.87) risulta esplicito l'impegno per far copiare *hoc breve et constitutum per manum notarii bone fame*.

nativitate; mentre nella copia sarebbe stata inserita una diversa *invocatio*, che, senza alterare il testo essenziale del documento, rappresentasse una sorta di *signum* personale del notaro esemplatore. Guido non si sarebbe tuttavia reso conto che l'indicazione dell'anno *a nativitate eius* rimaneva priva del soggetto di riferimento. In una copia sarebbe plausibile anche l'omissione delle diecine, dovuta ad errore dell'esemplatore oppure alla caduta del numerale per macchia o guasto del supporto³². Sempre nell'ipotesi di una copia, potrebbe trovare una spiegazione anche il riferimento a sant'Iacopo, che appare in evidente contrasto con la data del 1117. Sarebbe infatti possibile che lo *statutum* originale, nel periodo tra la sua redazione e la copia di Guido, fosse stato aggiornato ed integrato con aggiunte a margine o nell'interlinea, come si verifica con frequenza nei testi statutari³³. In particolare l'inciso *et sancti Iacobi* potrebbe essere stato aggiunto dopo il 1144-1145, quando l'apostolo era stato riconosciuto come patrono della città. Il notaro esemplatore avrebbe poi trascritto il testo, senza distinguere le parti originali da quelle aggiunte.

Rimane ora da spiegare perché e da chi il nome dell'imperatore Federico, che Guido aveva inizialmente trascritto, sia stato poi modificato nel nome di Enrico. Le ipotesi possibili sono due. In primo luogo potrebbe essere stato lo stesso notaro a modificare il nome; se così fosse, Guido, che era *notarius domni Frederici imperatoris*, nel copiare il protocollo contenente il nome dell'imperatore Enrico, avrebbe scritto istintivamente il nome di Federico, sovrano all'epoca regnante; ma poi, accortosi dell'errore, lo avrebbe corretto. In questo caso bisognerebbe ammettere che nell'originale dello statuto l'imperatore ricordato fosse effettivamente Enrico. La seconda ipotesi è che tanto nell'originale, quanto nella copia, il nome fosse Federico; ma che in epoca successiva la correzione sia stata fatta da un amanuense dell'archivio capitolare, il quale, accortosi della discordanza tra la data (1107) ed il nome dell'imperatore (Federico), abbia voluto eliminare questo palese errore³⁴. Sembra peraltro assai eccezionale, da parte di un canonico, l'interesse storico e filologico per questo testo statutario

³² Circostanze del genere si verificano con frequenza nelle parti iniziali dei documenti medievali su pergamena.

³³ Numerose aggiunte di questo tipo sono anche nei capitoli della *pars altera*.

³⁴ Per la verità Enrico era stato coronato imperatore nel 1111; ma già dopo la morte di Enrico IV (nell'agosto del 1106) aveva assunto i poteri che erano stati del padre.

che, a partire almeno dal XIII secolo, non aveva ormai alcun valore giuridico. Sullo stesso tema ci sarebbe infine da domandarsi se uno statuto comunale del 1177, anteriore alla pace di Costanza, potesse essere redatto *ad honorem Frederici imperatoris*; anche se Pistoia fu in questo periodo di parte imperiale, la circostanza appare inconsueta. Se si dovessero utilizzare come prova i riferimenti ad analoghe situazioni di altri comuni italiani, si potrebbe ricordare che anche negli statuti pisani del 1162, nonostante la città fosse di sicura fede imperiale, il protocollo ha tutti i consueti riferimenti al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, alla Vergine Maria, senza alcun cenno all'imperatore. Sullo stesso argomento non sarà inutile osservare che nello *statutum potestatis* del 1180 (o secondo Lütke Westhues in data di poco successiva alla pace di Costanza), nel quale furono copiati quasi letteralmente i primi sedici capitoli dello *statutum consulum*, il riferimento all'imperatore fu eliminato ed il protocollo fu ridotto ad una sintetica *invocatio*: *In nomine sancte et individue Trinitatis. Amen.*

Diversa potrebbe essere la risposta se il protocollo si riferisse all'anno 1117 ed al nome di Enrico. Era quello un periodo cruciale della lotta tra Enrico V ed il pontefice Pasquale II, nel quale, dopo la morte di Matilde (1115) e la fuga del papa a Benevento (1116), l'imperatore cercava di ottenere l'appoggio delle città italiane, concedendo privilegi ed immunità che in altre circostanze sarebbero stati impensabili³⁵. Non si può escludere che anche Pistoia, che Enrico aveva attraversato nel 1110 e nel 1118, abbia avuto privilegi analoghi a quelli di Cremona (1114), alla quale l'imperatore aveva riconosciuto alcuni diritti, tra i quali *ea que communia vocant*³⁶, ed abbia ottenuto una sorta di giurisdizione sul territorio extraurbano per un raggio di quattro miglia, sul tipo di quella che nel 1081 Enrico IV aveva concesso alla città di Lucca per sei miglia al di fuori delle mura³⁷.

* * *

³⁵ Si può ricordare, tra l'altro, che Enrico V aveva concesso particolari privilegi alle fedeli città di Cremona nel 1114 e di Mantova nel 1116 (*Antiquitates Italicae Medii Aevi*, ed. A. Muratori, IV, Milano, Tipografia palatina, 1741, coll. 23-26).

³⁶ *Ibidem*, coll. 23.24.

³⁷ *Monumenta Germaniae Historica, Heinrich IV diplomata*, II, ed. D. von Glöckner, Hannover, Hahn, 1977, n. 438, 1081 giugno 23: *volumus etiam ut a predicta urbe [Luca] infra sex milliaria castella non edificentur.*

Le argomentazioni prodotte da Peter Lütke Westhues per respingere la data del 1117, ritenuta troppo precoce per la redazione di un *Constitutum* e per la testimonianza del *consilium* e del sistema di elezione indiretta dei consoli, hanno una valenza non trascurabile; ma, come lo stesso autore ammette, si basano su quanto oggi conosciamo della legislazione comunale. Il fatto che questa conoscenza sia limitata e frammentaria impone di considerare queste circostanze come seri indizi, ma non come prove assolute. Gli indizi potrebbero trovare ulteriore conferma se si fornisse anche la risposta agli altri quesiti che sono stati qui formulati e che di seguito si riassumono.

Come mai lo statuto dei consoli redatto nel 1177 fu intitolato *ad honorem Frederici imperatoris*, mentre nello stesso testo adattato pochi anni dopo per il regime podestarile questo onorifico riferimento fu eliminato? La circostanza è tanto più incomprensibile se, come è stato sostenuto, il *Constitutum potestatis* fosse successivo alla pace di Costanza.

Come mai l'impegno relativo alla *Silva Ursinia*, che i consoli nel 1177 avevano giurato di osservare *usque ad terminum XV annorum*, pochi anni dopo fu soppresso?

È possibile che nel giro di tre anni o poco più, si sia verificato a Pistoia un aumento delle pene pecuniarie, e soprattutto dei salari, nella misura del sessanta, settanta per cento?

Come mai nel primo capitolo dello statuto del podestà il distretto è limitato alle quattro miglia attorno alla città e nel pressoché contemporaneo capitolo B.60 appare esteso dalla Sambuca a nord fino a Lamporecchio e San Martino in Campo a sud?

Come si vede, i risultati dei più recenti studi su queste antiche testimonianze statutarie, ed in particolare sul problema della datazione del frammento più antico, sono tutt'altro che definitivi ed anzi lasciano adito a nuove prospettive di ricerca, sia nelle fonti pistoiesi, sia nel più vasto quadro della prima età comunale.